

DECRETO LEGGE N. 23 DEL 2020 («DECRETO LIQUIDITA'»)

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI.

2. Approfondimento: misure in materia di bilancio, societaria e concorsuale per garantire la continuità delle imprese.

9 APRILE 2020

INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Liquidità**», D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che introduce misure urgenti in materia di **accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese**, nonché di **poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia**.

Il Decreto – in particolare – contiene:

- 1. Misure in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi;**
- 2. Misure in materia di bilancio, societaria e concorsuale per garantire la continuità delle imprese;**
- 3. Altre misure di carattere tributario;**
- 4. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.**

Di seguito una panoramica delle principali misure **di cui al precedente punto 2.**

MISURE IN MATERIA DI BILANCIO, SOCIETARIA E CONCURSUALE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE

Il Decreto contiene una serie di disposizioni «speciali» in materia di **bilanci**, di **diritto societario** e di **diritto fallimentare** volte a garantire la **continuità delle imprese** in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

A seguire gli approfondimenti sulle norme in materia di:

1. bilancio;
2. societaria ed, in particolare, di riduzione di capitale per perdite e finanziamenti postergati;
3. fallimentare;
4. titoli di credito.

I) IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' NELLA REDAZIONE DEI BILANCI 2020

L'articolo 7 del Decreto stabilisce che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile (secondo il quale *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*) **può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.**

Sostanzialmente l'art. 7 distingue e separa nettamente le imprese che anche prima e indipendentemente dalla emergenza da COVID2019 erano in situazione di perdita della continuità, da quelle che erano sane e che, per effetto della suddetta emergenza, potrebbero avere problemi di continuità.

Le imprese senza problemi di continuità aziendale alla data del 23 febbraio 2020 effettuano le valutazioni nella prospettiva della continuità in base a quanto prevede l'art. 2423 bis del codice civile ignorando quanto accaduto dopo il 23 febbraio 2020. La norma precisa che l'illustrazione dei criteri di valutazione avviene anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La relazione tecnica accompagnatoria precisa che si tratta dei bilanci in corso nel 2020 pertanto parrebbero rientrare, oltre ovviamente al bilancio 2020 chiuso al 31.12.2020, anche i bilanci intermedi ed i bilanci consolidati.

2A) DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

L'**articolo 6** del Decreto prevede che per gli esercizi sociali chiusi tra la data del 9 aprile 2020 e la data del 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale sociale per perdite e alla riduzione del capitale al di sotto del limite legale di cui agli articoli 2446 e 2447 (per le Spa) e 2482-bis e 2482-ter (per le Srl).

In sostanza, per i suddetti esercizi sociali, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

La disposizione è finalizzata ad evitare che le perdite registrate nell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020 dalle Società, di regola performanti, a seguito del Codiv 19, pongono gli amministratori nel dover optare tra la messa in liquidazione immediata della società e la responsabilità per non aver posto in atto una gestione conservativa della società (ex art. 2486 del codice civile).

2B) FINANZIAMENTI SOCI DEROGA ALLA POSTERGAZIONE

L'**articolo 8** del Decreto dispone che per i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società dalla data del 9 aprile alla data del 31 dicembre 2020 **non si applica la postergazione prevista dagli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.**

Pertanto, in deroga alle disposizioni del codice civile, il rimborso di tali finanziamenti potrà avvenire senza dover essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La deroga trova applicazione anche in relazione ai finanziamenti infragruppo, eseguiti da società che esercita ruolo di direzione e coordinamento su altra società.

In tal modo il Decreto incentiva l'afflusso di risorse a favore delle società, non solo a titolo di capitale, ma anche di credito.

3. MISURE DEL DECRETO LIQUIDITA' IN MATERIA CONCORDSUALE

Nell'attuale momento di emergenza economico e sanitaria dettata dal Coronavirus il Governo ha posto particolare attenzione a sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi. Seguendo questo obiettivo, il Decreto interviene agendo su tre direttrici in tema di procedure concorsuali.

E' prevista:

- a) l'improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020,
- b) il differimento dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati o ancora in fase di omologazione,
- c) la proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza al 1° settembre 2021.

3A) IMPROCEDIBILITA' DELLE ISTANZE DI FALLIMENTO

Il Governo nel timore della presentazione di un numero rilevante di istanze di fallimento e del conseguente pericolo di dispersione di una rilevante quota del patrimonio produttivo nazionale ha introdotto una normativa di **carattere transitorio** che prevede un periodo di sospensione delle istanze di fallimento.

In particolare **l'art. 10 del Decreto** stabilisce che le **istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 sono considerate improcedibili.**

Tale sospensione riguarda tutte le istanze di fallimento, comprese quelle presentate in proprio dagli imprenditori. L'unica eccezione è rappresentata dalle istanze inoltrate dal Pubblico ministero, contenente la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative in corso.

Il periodo di sospensione indicato trova corrispondente applicazione nella determinazione dei termini di fallibilità delle imprese cancellate e nella decadenza delle azioni revocatorie esercitabili dal curatore.

3B) CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Il Decreto Liquidità, al fine di agevolare la conclusione delle procedure in corso, ha previsto il differimento d'ufficio e/o la possibilità per i debitori di richiedere la concessione di ulteriori termini nell'ambito delle procedure per concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti. In particolare **l'articolo 9** del Decreto à dispone:

- a) **la proroga di sei mesi** dei termini di adempimento dei **concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati** aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
- b) la possibilità per il debitore di ottenere, nell'ambito delle medesime “procedure” pendenti al 23 febbraio 2020, non ancora omologate, **un nuovo termine (non superiore a novanta giorni)** per **elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione**. Il nuovo termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile;
- c) la possibilità per il debitore di proporre, nell'ambito di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, pendenti al 23 febbraio 2020, **un differimento (fino a sei mesi) dei termini di esecuzione della “procedura”**, depositando la documentazione che giustifichi tale richiesta di modifica;
- d) la possibilità per il debitore che abbia già ottenuto la concessione del **termine per il deposito della proposta e del piano concordatario (anche se già prorogato)** o per il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di presentare, prima della scadenza di detti termini, **istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni**, anche se è pendente istanza di fallimento. L'istanza necessita di un riferimento agli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale.

3C) PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Il decreto Liquidità ha preso atto che l'imminente entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza non permetterebbe la piena applicazione della riforma, la cui principale finalità consiste nel tentativo del salvataggio del maggior numero di imprese e della loro continuità aziendale, introducendo anche una fase di allerta destinata a permettere interventi che impediscano il fallimento (o, meglio, la liquidazione giudiziale).

Per tali ragioni **l'articolo 5** del Decreto ha disposto il **rinvio al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore del nuovo Codice.**

4) SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

L'**articolo 11** del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha disposto la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, viene sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario: ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno: tuttavia, nell'ipotesi di difetto della provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In questo contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è perciò sospeso.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario e, soprattutto, per supportarvi in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

Studio EPICA | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201

Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028

Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364

Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861

Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati